

(N. 1074)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e foreste**

(SEJNI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(PICCIONI)

e col **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

**NELLA SEDUTA DEL 30 MAGGIO 1950**

Modificazioni dell'articolo 12 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato col regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016.

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che l'articolo 12 del testo unico sulla caccia (approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016) stabilisce l'apertura dell'esercizio venatorio alle specie di selvaggina stanziale alla prima domenica di settembre, senza che il Ministro competente abbia facoltà di disporre quell'eventuale anticipo che è, invece, ammesso per le specie migratorie.

Ne consegue che si hanno due aperture: l'una nell'agosto, a tali ultime specie (di passo); l'altra, alla prima domenica di settembre, per la selvaggina stanziale.

Contro tale duplicità d'apertura, che si risolve a tutto svantaggio degli onesti cacciatori e a palese profitto per bracconieri nonchè in un indiscutibile pregiudizio per la selvaggina stanziale, praticamente perseguitata da cacciatori privi di senso di responsabilità e di « coscienza venatoria », si sono sollevate, da tempo, le più vive proteste. Il Ministro competente, non potendo arrogarsi una facoltà (anticipo d'apertura) che l'articolo 12 gli attribuisce — ripetesi — limitatamente alle specie di passo, per diversi anni prima della guerra stimò necessario rivolgersi ai Prefetti, invitan-

doli a esaminare l'argomento e ad avvalersi — ove non avessero avuto a ciò nulla in contrario — delle facoltà eccezionali loro attribuite dalla legge comunale e provinciale.

Tale espediente non è da un paio d'anni in qua adottabile perchè il Ministero dell'interno non poteva approvare che i Prefetti usassero dell'articolo 19 per risolvere una questione come quella a cui s'è fatto cenno e perchè la recente modifica dell'articolo 19 stesso fa sì che la cosa presenti ulteriori difficoltà.

S'impone, dunque, l'urgente necessità di modificare, per ciò che si riferisce all'apertura, l'articolo 12 del testo unico sulla caccia e se è vero che tale testo unico va riveduto anche sotto altri numerosi aspetti, non è men vero che la detta questione dell'apertura si presenta indilazionabile, mentre tale carattere non si riscontra negli altri punti da rivedere e riformare.

In altre parole è indispensabile che l'apertura unica si abbia fin dal prossimo agosto 1950.

La Federazione italiana della caccia, rendendosi interprete delle insistenti richieste pervenute, ha rivolto le più vive premure al

Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il quale, consultato un gruppo d'esperti, ha convocata la speciale Commissione incaricata di compiere gli studi per la revisione della legge di cui trattasi.

La Commissione medesima, nella seduta del 30 gennaio 1950, si è unanimemente pronunciata per la modifica, secondo lo schema qui allegato.

L'argomento — com'è evidente — ha un esclusivo carattere tecnico-venatorio e interessa, sopra tutto i cacciatori. Si confida, perciò, che l'unito disegno di legge ottenga il suffragio dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento, in modo che possa avere corso.

Si tratta — giova ripeterlo — di non frapporre indugi nel risolvere quella che vien giudicata la *questione più urgente* in fatto di modifiche della legge attuale.

I lavori per le rimanenti modifiche — le quali non sono altrettanto indilazionabili — sono in corso e si confida si possa in un tempo non lontano presentare il disegno di legge che aggiorna, in ogni sua parte, le attuali norme che disciplinano l'esercizio venatorio.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il 1° comma dell'articolo 12 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito, limitatamente alla prima parte, dal seguente:

« La caccia e l'uccellazione sono permesse dalla penultima domenica di agosto al 1° gennaio, salvo le seguenti eccezioni ».

Per conseguenza, nel penultimo comma dello stesso articolo 12, le parole « prima domenica di settembre », sono sostituite dalle parole « penultima domenica di agosto ».

### Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.